



Comune di Vercurago

Provincia di Lecco

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 12 DEL 05-03-2018

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DEL REGISTRO COMUNALE PER IL DEPOSITO DELLE DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO – DAT.

L'anno duemiladiciotto addì cinque del mese di Marzo, alle ore 21:00, presso la Sala delle Adunanze Consiliari, convocato dal Sindaco, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione. Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all'appello risultano presenti:

Componente	Presente	Assente	Componente	Presente	Assente
GREPPI CARLO	X		BOLIS DANILO EMILIO		X
MEOLI MICHELE	X		GILARDI VALERIA	X	
VALLARA DARIO	X		PELA' CRISTIANO STEFANO		X
NOBILE MARIO	X		PASCUZZI RAFFAELE	X	
MAGGI ROBERTO	X		CASTELLI VALENTINA	X	
CORTI MONICA	X				

Numero totale PRESENTI: 9 – ASSENTI: 2

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA EMANUELA SEGHIZZI che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, CARLO GREPPI nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DEL REGISTRO COMUNALE PER IL DEPOSITO DELLE DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO – DAT.

Relaziona il Sindaco. Anche questo regolamento è dovuto all'adeguamento ad una normativa, in particolare alla legge sul biotestamento entrata in vigore il 31 gennaio 2108.

Il Sindaco legge il testo dell'art 4 della legge. Il Sindaco inoltre rileva l'importanza di poter esprimere le intenzioni relative alla cura nel momento in cui si sta ancora bene.

Si dispone anche circa la persona cui vengono affidate queste scelte. La legge mette al centro il diritto alla salute e alla dignità ed è finalizzata ad una maggiore collaborazione tra medico e paziente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- la legge 219/2017, all'articolo 4, norma l'intero istituto delle disposizioni anticipate di trattamento;
- per "disposizione anticipata di trattamento" si intende, sulla base dell'articolo 4 comma 1 della legge 219/2017, un atto con cui "ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte" esprime "le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari";
- per "fiduciario" si intende, sulla base del medesimo articolo 4 comma 1 della legge 219/2017, la persona indicata dal disponente "che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie";
- nel medesimo articolo 4 comma 6, la legge 219/2017 prevede che le DAT "sono esenti dall'obbligo di registrazione, dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa".

RILEVATO CHE :

- la legge 219/2017, all'articolo 4 comma 6, reca che le disposizioni anticipate di trattamento (DAT) **"devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l'ufficio dello stato civile del comune di residenza del disponente medesimo, che provvede all'annotazione in apposito registro, ove istituito"**.
- La legge 219/2017, all'articolo 7, reca che "le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni della presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica";
- VISTA la circolare n. 1/2018 del Ministero dell'Interno che disciplina la materia,
Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005 e norme collegate

prevedendo in particolare il rilascio di ricevuta delle DAT;

- VISTO che l'istituzione del registro non è obbligatoria, tuttavia per dare applicazione alle disposizioni ministeriali e nelle more dei decreti attuativi per la trasmissione delle DAT alle strutture sanitarie, si ritiene di istituire il registro e di adottare apposito regolamento;

DATO ATTO CHE:

- 1) Le disposizioni anticipate di trattamento che perverranno dal giorno di entrata in vigore della legge, 31 gennaio 2018 all'entrata in vigore del presente regolamento saranno comunque ricevute e inserite successivamente nel registro;
- 2) La struttura del registro sarà approvata con delibera di giunta;
- 3) Eventuali disposizioni attuative, circolari, direttive provenienti dagli organi competenti e modifiche legislative emendano direttamente il regolamento;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile;

Rilevato che il presente regolamento risponde al criterio di invarianza della spesa come previsto dalla legge 219/2017;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) di approvare il "Regolamento per l'istituzione del registro comunale per il deposito delle disposizioni anticipate di trattamento" allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale.
- 2) Di applicare le seguenti disposizioni transitorie fino all'entrata in vigore del regolamento :
 - Ø Le disposizioni anticipate di trattamento che perverranno dal giorno di entrata in vigore della legge, 31 gennaio 2018 all'entrata in vigore del presente regolamento saranno comunque ricevute e inserite successivamente nel registro ;
- 3) Di dare atto che la struttura del registro sarà approvata con delibera di Giunta;
- 4) Di dare altresì atto che eventuali disposizioni attuative, circolari, direttive provenienti dagli organi competenti e modifiche legislative emendano direttamente il regolamento;
- 5) Di dare atto che il presente regolamento entrerà in vigore il 1 aprile 2018

Infine il Consiglio Comunale, con votazione resa separatamente, con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

PARERE DI CONFORMITA'

Ai sensi dell'art. 97 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti locali, si attesta che il presente atto è conforme all'ordinamento vigente.

Il Segretario
DOTT.SSA EMANUELA SEGHIZZI

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
CARLO GREPPI

Il Segretario
DOTT.SSA EMANUELA SEGHIZZI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

☒ Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

☐ Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il Segretario
DOTT.SSA EMANUELA SEGHIZZI

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DEL REGISTRO COMUNALE PER IL DEPOSITO DELLE DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO – DAT.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(Art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 237 e ss.mm.ii.)

Il Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii., esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Emanuela Seghizzi



Comune di Vercurago

Provincia di Lecco

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DEL REGISTRO COMUNALE PER IL DEPOSITO DELLE DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO – DAT.

P A R E R E D I R E G O L A R I T A ' C O N T A B I L E

(Art. 49 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile del Servizio economico finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere Favorevole di regolarità contabile.

Addì, 26-02-2018

Il Responsabile del Servizio
DOTT. BONFANTI STEFANO

Eventuali note:

Comune di Vercurago

Provincia di Lecco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Deliberazione di Consiglio Comunale n° 12/2018

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DEL REGISTRO
COMUNALE PER IL DEPOSITO DELLE DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO – DAT.**

Il sottoscritto Responsabile della Pubblicazione, certifica che il provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio online consultabile sul Sito Ufficiale dell'Ente dal 16-03-2018 per giorni quindici consecutivi.

Vercurago, 16-03-2018

Il Responsabile della Pubblicazione

LOREDANA PANZERI



COMUNE DI VERCURAGO
Provincia di Lecco

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DEL REGISTRO COMUNALE PER IL DEPOSITO DELLE DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO – DAT -

(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.... del.....)

Articolo 1 - Istituzione del registro e tipi di disposizione

1. E' istituito presso l'ufficio dello stato civile dell'amministrazione comunale un Registro per la raccolta delle scritture private recanti le disposizioni anticipate di trattamento e gli allegati ad esse.
2. Il Registro comunale raccoglie, unitamente alle DAT o con atto successivo da allegare alle DAT, le facoltative accettazioni di nomina del fiduciario.

Articolo 2 - Soggetti abilitati a richiedere la registrazione

1. L'iscrizione al registro può essere richiesta da tutti i residenti maggiorenni e capaci di intendere e volere.
2. Il venir meno della residenza nel Comune non comporta la cancellazione dal Registro.

Articolo 3 - Forma delle disposizioni anticipate di trattamento

1. Gli atti depositati presso il Registro comunale devono rispettare la forma prevista dall'articolo 4 della legge 219/2017, ossia la scrittura privata consegnata personalmente dal disponente.
2. Per il deposito delle DAT presso il Registro, ai sensi della legge 219/2017 non è obbligatoria la presenza dell'indicazione del fiduciario e della relativa accettazione di nomina.
3. L'inserimento di qualsiasi documento all'interno del registro ne comporta l'autenticazione da parte dei funzionari dell'ufficio dello stato civile.
4. L'Ufficiale di stato civile non partecipa alla redazione delle disposizioni né fornisce informazioni o avvisi in merito al contenuto della stessa, dovendosi limitare a verificare i presupposti della consegna con particolare riguardo all'identità e alla residenza del consegnante nel comune e a riceverla.
5. All'atto della consegna l'ufficiale fornisce al disponente formale ricevuta, con l'indicazione dei dati anagrafici dello stesso, data, firma e timbro dell'ufficio. Tale ricevuta potrà essere apposta anche sulla copia della DAT eventualmente presentata dal disponente ed allo stesso riconsegnata trattenendo l'originale.

Articolo 4 - Fiduciario

1. Con la sua accettazione di nomina, il fiduciario ha diritto a una copia delle DAT del disponente.
2. Il fiduciario può revocare in qualsiasi momento, senza obbligo di motivazione, la sua accettazione di nomina con atto scritto da allegare alle DAT del disponente. In questo caso l'ufficio dello stato civile è tenuto a informare il disponente entro e non oltre 48 ore successive al deposito della revoca di nomina.

Articolo 5 - Modalità di tenuta del Registro

1. L'inserimento di qualsiasi atto nel Registro è effettuato in modo che siano garantite la certezza della data di presentazione e dell'identità del dichiarante.
2. Le DAT e tutti gli atti ad esse allegati devono essere registrate e conservate presso il competente ufficio dello stato civile, che può renderle accessibili e consentire l'estrazione di copia al disponente, al fiduciario, all'azienda sanitaria presso cui risulta in cura il disponente o all'autorità giudiziaria nell'interesse del disponente, in qualsiasi momento.
3. Entro e non oltre 48 ore successive all'estrazione da parte di qualsiasi soggetto di copia delle DAT e di tutti gli atti ad esse allegati, il Comune è tenuto a informare il disponente.
4. Le DAT dovranno essere conservate a cura del Comune con la massima cautela in modo da evitarne manomissioni, alterazioni e dispersioni anche parziali. In nessun caso il Comune ed i soggetti da esso preposti alla tenuta del Registro potranno consentire che alcuno acceda alle DAT, eccezion fatta per le ipotesi espressamente previste dalla legge e dal comma 2 del presente articolo.
5. Il Comune e i soggetti da esso preposti alla tenuta del Registro non possono essere chiamati a rispondere per il contenuto, l'efficacia, l'opponibilità e qualsiasi altro effetto delle DAT e degli atti ad esse allegati depositati.

Articolo 6 - Cancellazione e modifica delle disposizioni

1. Le disposizioni depositate, attraverso una nuova scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l'ufficio dello stato civile, possono essere in qualsiasi momento rinnovate, modificate o revocate.
2. A fronte di autorizzazione da parte del disponente, l'ufficio dello stato civile è tenuto a informare il fiduciario entro e non oltre 48 ore successive al deposito del rinnovo, modifica o revoca delle DAT.
3. Il disponente può in ogni momento chiedere la cancellazione dal Registro di tutti o di singoli atti depositati, con atto scritto da presentare all'ufficio dello stato civile.
4. Ad eccezione dei casi in cui il disponente richieda la cancellazione dal Registro degli atti precedenti, il rinnovo o la revoca delle DAT sono allegati a tutti i documenti precedentemente raccolti.

Articolo 7 - Corrispettivi per la fruizione del servizio amministrativo

1. L'accesso al Registro è esente dall'obbligo di registrazione, dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto o tassa ai sensi della legge 219/2017, articolo 4 comma 6.

Articolo 8 – Entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1 aprile 2018